

Il decreto del Mit sulle società di ingegneria. Contributo integrativo del 4% a Inarcassa

Progettisti, più spazio ai giovani

Presenza obbligatoria nei raggruppamenti di professionisti

DI ANDREA MASCOLINI

Obligo di presenza di giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei di progettisti che partecipano a gare pubbliche. Torna il contributo integrativo del 4% **Inarcassa** per le società tra professionisti e per le società di ingegneria. Nuovi obblighi di comunicazione di dati al casellario Anac. Presenza obbligatoria di un direttore tecnico per le società di ingegneria. Queste alcune delle novità contenute nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 13 febbraio 2017, che, in attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (articolo 24), contiene il regolamento sui requisiti che devono possedere i professionisti e le società che si candidano per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Le novità. Fra le novità va senz'altro segnalata la reintroduzione dell'onere del 4% di contributo integrativo a carico delle società tra professionisti e delle società di ingegneria (che dovranno esporlo in fattura). Una disposizione prevista dal 1998 e fino alla vigenza del decreto 163/2006. Il contributo sarà dovuto sulle attività professionali prestate dalle società (tra professionisti e di ingegneria) «qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria» e sarà versato per quota alle singole Casse dei professionisti firmatari.

Giovani professionisti. Dal testo arriva anche un segnale forte a favore dei giovani professionisti. E' ripristinata, infatti, una disciplina che era stata abrogata ad aprile scorso: l'obbligo di prevedere la presenza, nell'ambito dei rag-

gruppamenti temporanei di progettisti, di un giovane professionista (un laureato o un diplomato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto all'albo). Dal punto di vista dei requisiti, il testo prevede che un professionista, singolo o associato, possa assumere incarichi se è laureato (se non è prevista la laurea è invece sufficiente il diploma, ad esempio il geometra), ha superato l'esame di Stato e se è iscritto all'albo professionale. Le società tra professionisti devono invece predisporre un organigramma dei soci, amministratori, dipendenti e consulenti a partita Iva su base annua firmatari dei progetti o dei rapporti di verifica e facenti parte dell'ufficio di direzione lavori, con le indicazioni delle competenze e responsabilità dei singoli soggetti inseriti nell'organigramma.

Società di ingegneria. Più stringente e dettagliata, invece, la disciplina delle società di ingegneria che devono disporre di un direttore tecnico che interagisce sul piano tecnico e strategico con la società e che deve essere laureato in ingegneria o architettura o altra disciplina tecnica. Le società di ingegneria devono anch'esse tenere un organigramma e comunicarlo all'Anac unitamente all'atto di nomina del direttore tecnico, all'atto costitutivo. Le società che svolgono attività diverse da quelle tecnico-professionali (esempio general contracting) devono comunicare il fatturato specifico concernente queste attività. Importante notare che tutte queste informazioni, comunicate e inserite nel casellario dell'Anac confluiranno nella banca dati nazionale degli operatori economici e saranno utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all'articolo 83, del Codice in sede di gara per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria.

